



## Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri  
Ai Dirigenti  
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti  
e dei Centri  
A tutti i Responsabili di strutture  
  
e, p.c. Al Magnifico Rettore  
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 27 dicembre 2017, n. 205. - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

La legge di bilancio, a seguito della recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016, comprende in un unico provvedimento le funzioni della legge di stabilità e della legge di bilancio. Inoltre, a causa dell'imminente scioglimento delle camere, sono confluite all'interno della manovra finanziaria le disposizioni "mille proroghe", introdotte da uno specifico emendamento alle legge di bilancio.

La legge contiene diverse disposizioni di particolare interesse per le università, pertanto si evidenziano quelle più rilevanti:

**Detrazione canone per alloggi universitari.** I commi 23 e 24 intervengono sulla disciplina della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti "fuori sede", prevedendo che, per il 2017 e il 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. A regime, l'agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una provincia diversa da quella di residenza.

**Bonus 80 euro.** Il comma 132 eleva le soglie reddituali per l'accesso al cd. bonus 80 euro, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, con le modifiche in esame il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro e decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600.

**Pensioni.** I commi da 146 a 153, prevedono una modifica alle norme sugli adeguamenti biennali dei requisiti anagrafici e di anzianità per l'accesso alla pensione già previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Inoltre, per alcune categorie di lavoratori, i requisiti contributivi per la pensione anticipata non aumenteranno nel 2019 e nel 2020 ma resteranno quelli attuali.

**Trattamento di fine servizio.** Il comma 151 prevede un regime più favorevole relativamente ai tempi di pagamento del trattamento di fine servizio per alcune categorie di lavoratori pubblici impegnati in mansioni particolarmente usuranti, con almeno 30 anni di servizio. Le mansioni usuranti sono elencate nell'allegato B alla legge in oggetto e all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e comprendono, tra gli altri, le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.

**Previdenza complementare.** I commi 156 e 157 prevedono disposizioni per l'attuazione della previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applica il regime tributario previsto per i lavoratori dipendenti privati.

**Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).** I commi 168 e 169 prevedono che le disposizioni sulla RITA si applichino anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate. La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è uno degli strumenti contenuti nella Riforma previdenziale del 2017 che consente l'erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l'età pensionabile, facendo ricorso al capitale accumulato dal lavoratore nei fondi di previdenza complementare durante la sua vita attiva.

**Tutela dei lavoratori dalle molestie e discriminazioni.** Il comma 218 inserisce nel Codice delle pari opportunità – d.lgs 198/2006 - disposizioni a garanzia dei soggetti che denunciano molestie, anche sessuali, sul luogo di lavoro, salvo in caso di accertata diffamazione da parte del denunciante. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Pone poi a carico del datore di lavoro l'obbligo di garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, e di porre in essere, con il coinvolgimento dei sindacati, iniziative volte a prevenire le molestie sessuali. Infine, sollecita tutti i soggetti coinvolti, tra cui anche i lavoratori e le lavoratrici, a garantire un ambiente di lavoro rispettoso della dignità umana.

**Figli fiscalmente a carico.** I commi 252 e 253 elevano da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1° gennaio 2019.

**Acquisti di beni e servizi.** Il comma 411 prevede, al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi venga effettuata in forma elettronica. A tal fine, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), d'intesa con la Conferenza unificata, sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.

**Sperimentazione approvvigionamento.** Il comma 417 riduce ad un biennio, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, il periodo di sperimentazione per le pubbliche amministrazioni riguardante l'approvvigionamento di determinate categorie merceologiche (tra cui energia elettrica, gas, carburanti, telefonia ecc.), indipendentemente da Consip, a corrispettivi comunque inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni tra Consip e le centrali di committenza regionali.

**Stipendi dei professori e ricercatori.** Il comma 629 prevede che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e con effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari è trasformato da triennale in biennale. Si conferma comunque il meccanismo previsto dall'art. 6, co. 14, della L. 240/2010, secondo il quale lo scatto è attribuito a seguito di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva. Si prevede, altresì, un meccanismo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali relativo al periodo 2011-2015, destinato ai professori e ricercatori universitari di ruolo che erano in servizio alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, ancora in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge. In particolare, si dispone l'attribuzione di un importo *ad personam una tantum* – da corrispondere in due rate, entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019 – in relazione alla classe stipendiale che i professori e ricercatori avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'importo *ad personam* – che cessa comunque al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera – è corrisposto nei limiti delle risorse appositamente stanziato sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

**Incremento FFO.** Il comma 631 prevede un incremento del FFO per sostenere i maggiori oneri derivanti dal comma 629, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

**Assunzione ricercatori.** Il comma 633 incrementa il FFO per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione dei fondi sarà effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e farà riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).

**Svolgimento di attività all'estero.** Il comma 633 modifica l'art. 6, co. 12, terzo periodo, della L. 240/2010 – che consente a professori e ricercatori a tempo definito di svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali – precisando che tale attività può essere svolta anche con rapporto di lavoro subordinato.

**Trattamento economico accessorio.** Il comma 634 stabilisce che le disposizioni recate dal co. 4 dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 – che consentono, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, alle regioni a statuto ordinario e alle città metropolitane che rispettino determinati requisiti (individuati con DPCM) di superare in una misura percentuale massima (definita con il medesimo DPCM) il limite fissato dal co. 2 del medesimo art. 23 per l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, per la sola componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa – si applicano anche alle università statali “virtuose”, individuate con DPCM. Il medesimo DPCM stabilisce, altresì, la misura percentuale massima dell'incremento.

Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle predette disposizioni.

**Maternità delle ricercatrici.** Il comma 635 modifica l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevedendo che, dal 2018, i contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle università siano sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e il termine di scadenza venga prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

**Fondo borse di studio.** Il comma 636 prevede un incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

**Contribuzione studentesca.** Il comma 638 esclude dal computo per il raggiungimento del limite massimo della contribuzione studentesca universitaria i contributi versati dagli “studenti internazionali”. A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 5, co. 1, del DPR 306/1997, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell’importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO).

**Incremento FFO per i corsi di dottorato di ricerca.** Il comma 639 prevede un incremento del FFO di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per finanziare l’adeguamento dell’importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L’adeguamento sarà stabilito da un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca.

**Fondo per il finanziamento della attività di base della ricerca.** Il comma 641 ridefinisce le somme del finanziamento delle attività di base della ricerca.

**Attività sportiva degli studenti universitari.** Il comma 642 prevede per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 un incremento di un milione di euro dei fondi da destinare alle università per la promozione dello sport universitario.

**Chiamata dei professori.** Il comma 672 consente alle università “virtuose”, ossia a quelle che hanno un valore dell’indicatore delle spese di personale inferiore all’80%, di attivare, entro il 31 dicembre 2018, procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, nonché di ricercatori a tempo indeterminato riservate a personale già in servizio presso università che si trovino in una situazione di significativa e conclamata “tensione finanziaria” – deliberata dagli organi competenti – e che abbiano un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80%. A tal fine, dispone che le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale presso l’ateneo di provenienza sono assegnate all’università che dispone la chiamata.

**Rinnovi contrattuali.** Il comma 682 ribadisce che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale in regime di diritto pubblico, siano a carico dei rispettivi bilanci.

**Partecipazioni.** Il comma 891 modifica il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175/2016, per consentire alle Amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni non superiori all’1

per cento del capitale sociale in società bancarie di finanza etica e sostenibile, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

**Fatturazione elettronica.** I commi da 909 a 928 prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati, attraverso il Sistema di Interscambio. Il comma 917 anticipa tale obbligo, dal 1° luglio 2018, per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.

**Pagamenti della pubblica amministrazione.** Il comma 986 modifica l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. La norma prevede l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di verificare, prima di effettuare un pagamento superiore ad un determinato importo, in precedenza di diecimila euro e adesso, con l'attuale modifica, di cinquemila euro, se il beneficiario del pagamento è eventualmente inadempiente a obblighi di versamento esposti in una o più cartelle di pagamento emesse ai sensi del D.P.R. n. 602/1973. Di conseguenza, il comma 987 sostituisce la parola diecimila con cinquemila nelle previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione si applica a decorrere dal 1° marzo 2018.

**Copie conformi.** Il comma 996 precisa che l'imposta di bollo per le copie dichiarate conformi e' dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

**Garante della protezione dei dati personali.** I commi da 1020 a 1025 danno attuazione al regolamento UE 2016/679, del 27 aprile 2016, che reca il regolamento generale di riforma della disciplina sulla protezione dei dati personali. La riforma ha inteso introdurre un accesso più agevole ai dati, il diritto alla portabilità dei dati, un più chiaro "diritto all'oblio" e il diritto di essere informati in caso di violazione dei dati. I predetti commi ribadiscono che spetta al Garante della protezione dei dati personali, anche in sede di attuazione del regolamento UE, assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini. Il Garante dovrà adottare, entro 2 mesi, un provvedimento per disciplinare le modalità attraverso le quali l'Autorità stessa monitora e vigila sull'applicazione del Regolamento UE, verifica che i titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali siano dotati di infrastrutture adeguate, predispone un modello di informativa che i titolari di dati personali che effettuano un trattamento con uso di tecnologie digitali fondato sull'interesse legittimo dovranno inviargli e definisce linee-guida da applicare quando il trattamento dei dati personali sia fondato sull'interesse legittimo del titolare. Il titolare di dati personali, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo

che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento, utilizzando il modello predisposto dal Garante. Trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.

**Sistri.** I commi 1134 e 1135 prorogano, fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI. Inoltre introducono l'art. 194-bis nel cd. Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato all'introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

**Prodotti del commercio equo e solidale.** Il comma 1090 consente alle amministrazioni pubbliche, che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture, di prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto – nel limite delle risorse disponibili nel Fondo di cui sopra – un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando.

**Lettori di lingua straniera.** Il comma 1144 proroga al 31 dicembre 2018 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera. A tal fine, novella l'art. 11, co. 2, della L. 20 novembre 2017, n. 167 che aveva stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del “collaboratore esperto linguistico”.

**Mutui per edilizia universitaria.** Il comma 1145 introduce una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

**Proroga graduatorie.** Il comma 1148, lett a), prevede una proroga al 31 dicembre 2018 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a

tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ferma restando la vigenza delle medesime graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori - e per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 1148 lett. b) proroga al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

Il comma 1148 lett d) proroga al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

**Proroga stipula dei co.co.co.** Il comma 1148 lett h) estende di un anno la facoltà delle pubbliche amministrazioni di utilizzare contratti di collaborazione. Pertanto il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione continuativa, disposto dall'articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cd. Testo unico del pubblico impiego), inserito dal decreto legislativo n. 75 del 2017, si applicherà a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Si allega il testo della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per un maggiore approfondimento.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Dott. Carmelo Trommino